



# COMUNE DI COLMURANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112  
Sito internet: [www.comune.colmurano.mc.it](http://www.comune.colmurano.mc.it)

C.A.P. 62020  
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430  
E-mail: [comune@colmurano.sinp.net](mailto:comune@colmurano.sinp.net)

*Copia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 30-03-2017

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

<b>FORMICA ORNELLA</b>	<b>P</b>	<b>LIGNINI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MARI MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>CONTIGIANI RICCARDO</b>	<b>P</b>
<b>ORFINI SERGIO</b>	<b>P</b>	<b>SERI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>GENTILI LUCIA</b>	<b>P</b>	<b>SERI SILVIO-GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MARIANI MAHENA</b>	<b>A</b>	<b>PIERUCCI NORMA SUSANA</b>	<b>P</b>
<b>SERI ROSITA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig ORNELLA FORMICA nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario ITALIA PISTELLI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LUCIA GENTILI

RICCARDO CONTIGIANI

SILVIO-GIUSEPPE SERI

La seduta è Pubblica

Registro proposte 7

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **A)NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge n. 147 del 27/12/2013.

### **B)MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:**

Premesso che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione 2017/2019, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Atteso che ai sensi dell'art. 172 del sopra citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma 1, lett. c), costituiscono allegati al bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'anno di riferimento del bilancio, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Atteso che lo schema di Bilancio 2017/2019 è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 174 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Ddl di bilancio 2017, che all'articolo 65, comma 9, proroga al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, senza nulla disporre relativamente al termine di presentazione che dunque rimane fissato alla sua data originaria, prevista dall'articolo 174, comma 1, del Tuel;

Vista l'ulteriore proroga disposta dal decreto mille proroghe, D.L. 244 del 30/12/2016, convertito dalla Legge n. 19 del 27/2017, il quale all'articolo 5, c. 11, posticipa ulteriormente al 31 marzo 2017 l'approvazione del Bilancio per il corrente anno;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamato il regolamento comunale IUC approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 31/07/2014;

Rilevato che:

"il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

"sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto, in base a due autonome obbligazioni tributarie, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del suddetto regolamento comunale IUC, ovvero nella misura minima del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore qualora il comune, nella delibera di determinazione delle aliquote TASI, non indica la percentuale per il riparto dell'imposta tra il titolare del diritto reale dell'unità immobiliare e l'occupante;

"nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”;

Tenuto conto che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- in base al comma di cui sopra, come modificato dal comma 679 dell' art. 1 della Legge 190/2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille anche per l'anno 2015;

- ai sensi della legge 190/20104 il comune può, anche per l'anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il comune può decidere di differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in particolare con l'art. 1, comma 14, la stessa prevede:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: .....*

*b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

DATO ATTO che l'eventuale gettito TASI è destinato a finanziare, seppur in maniera parziale, i seguenti costi per servizi indivisibili assunti sulla base delle risultanze della delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 30/04/2016 di approvazione dell'ultimo Conto Consuntivo relativo all'anno 2015:

<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>COSTI</b>
Illuminazione Pubblica	57.035,22
Cura del Verde pubblico	3.767,70
Manutenzione strade (viabilità circolazione)	6.900,00
Servizi di Polizia Locale	26.176,61
Servizi di Protezione Civile	2.228,04
Servizi Cimiteriali	1.647,26
Spese funzionamento edifici scolastici	27.114,06
<b>TOTALE</b>	<b>124.868,89</b>

Dato atto che, si propone all'approvazione del Consiglio Comunale le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, secondo i criteri e le misure stabilite nel seguente prospetto:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota IMU</b>
-----------------------------	---------------------

Abitazione principale e fattispecie assimilate dalla legge e dal Comune (*) e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7 (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7)	esenti
Abitazione principale e fattispecie assimilate dalla legge e dal Comune (*) nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7	5,00 per mille
Fabbricati strumentali all'agricoltura	esenti
Immobili posseduti da soggetti passivi di imposta IRES	9,60 per mille
Aree Fabbricabili	9,60 per mille
Altri immobili	10,60 per mille

(\*) Assimilazione ad abitazione principale in termini di aliquota e di detrazioni dell'abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti sanitari o assistenziali ove trasferiscono la loro residenza a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi.

Dato atto che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l' Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

<b>Tipologia immobile</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Abitazione principale e fattispecie assimilate dalla legge e dal Comune (*) (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	esenti
Abitazione principale e fattispecie assimilate dal Comune (*) - solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Tutti altri immobili	0,00

(\*) Assimilazione ad abitazione principale in termini di aliquota e di detrazioni dell'abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti sanitari o assistenziali ove trasferiscono la loro residenza a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi.

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

Visti:

- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

### **C) PROPOSTA:**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, si approvano i seguenti punti esposti in elenco:

1) di confermare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati), già previste per l'annualità 2015:

- aliquota abitazioni principali, e assimilate, (Cat. Catastale A/1, A/8 e A/9) **pari all' 1 per mille**;

- fabbricati rurali ad uso strumentale **pari all' 1 per mille**;

- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punti precedenti.

2) di provvedere a tutti i successivi adempimenti di legge relativi all'invio della deliberazione consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

**Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.  
Colmurano, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to ORNELLA FORMICA*

-----  
Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.  
Colmurano, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to ORNELLA FORMICA*

\*\*\*\*\*

**Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.  
Colmurano, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to ORNELLA FORMICA*

-----  
Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di **REGOLARITÀ CONTABILE** e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.  
Colmurano, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to ORNELLA FORMICA*

## VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno avente ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2017." illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione invitando i sigg. consiglieri a votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 10 - Votanti: n. 8 - Favorevoli: n. 7 - Astenuti n. 2 (Seri Silvio Giuseppe e Pierucci Norma - Contrari n. 1 (Seri Andrea)

Pertanto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi – contabili

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

### DELIBERA

- di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal responsabile del servizio.

Inoltre,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

### DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE  
*F.to ORNELLA FORMICA*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to ITALIA PISTELLI*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.colmurano.sinp.net](http://www.comune.colmurano.sinp.net)) dal 10-04-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE  
*F.to Piccinini Mario*

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2017 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to ITALIA PISTELLI*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Colmurano, 10-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*(ITALIA PISTELLI)*